



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCURSUALI

Il Giudice,

rilevato che Fontanelli Gian-Luca ha proposto il pagamento dei propri debiti, mediante un accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti;

letta la proposta di accordo ai creditori ex art. 7 della legge 3/2012 e ss. modifiche e la relativa attestazione di fattibilità del piano depositata dal Gestore della Crisi (Dott.ssa Marinella Anchini) ai sensi dell'art. 9, II comma, l. 3/2012;

preso atto della integrazione e modifica al piano di ristrutturazione presentate dal ricorrente e della relativa relazione integrativa del Gestore della Crisi notificate ai creditori;

ritenuto che si debba ritenere che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 6, II comma l. 3/2012;

rilevato che il ricorrente ha indicato i creditori coinvolti e le somme agli stessi dovute, ha depositato la documentazione prevista dalla legge 3/2012, fornendo il supporto e la collaborazione necessaria alla ricostruzione della propria situazione finanziaria, patrimoniale ed economica;

considerato che l'OCC ha dato atto che il ricorrente non ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, e che lo stesso non ha colposamente determinato lo stato di sovraindebitamento;

tenuto conto che il ricorso, la successiva integrazione ed il decreto di fissazione di udienza sono stati comunicati ai creditori ai sensi dell'art. 10 l. 3/2012;

letta la relazione sui consensi espressi depositata dall'OCC dalla quale risulta che l'Accordo risulta raggiunto per unanimità dei consensi dei creditori ammessi al voto, in ragione del superamento della soglia del 60% dei crediti di cui all'art. 11, comma 2, L. 3/2012.

A tal proposito Codesto Giudice ritiene di condividere le conclusioni dell'OCC in merito alle dichiarazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi dell'art. 11 comma

1, Legge n. 3/2012, con cui l'Agenzia ha comunicato le dichiarazioni di voto relative alle somme di competenza dell'Ente Impositore Camera di Commercio Bologna, esprimendo voto positivo, degli Enti Impositori INPS, INAIL, Comune di Bologna, Regione Emilia Romagna, esprimendo voto negativo, limitatamente agli importi oggetto di falcidia, e non esprimendo alcun consenso alla Proposta per Ente Impositore Camera di Commercio di Torino.

In primo luogo, per quanto concerne i voti espressi per gli altri Enti Impositori, va ricordato che per orientamento di codesto Tribunale (Tribunale di Bologna, 24 aprile 2018, Dott.ssa Rimondini) successivamente confermato anche dal Tribunale di La Spezia (9 aprile 2019), *"Nell'ambito delle operazioni di approvazione della proposta del sovraindebitato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, L. 3/2012, va riconosciuta all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ex Equitalia) la legittimazione al voto esclusivamente per le somme dovute a titolo di aggio e spese di riscossione, mentre spetta unicamente ai corrispondenti Enti impositori la legittimazione al voto per i crediti iscritti a ruolo; solo coloro possono quindi contestare l'eventuale ammontare del credito indicato dal ricorrente ed acconsentire alla rinuncia o alla falcidia prevista nel piano. Il voto eventualmente espresso dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione per i crediti di competenza degli Enti impositori non è pertanto validamente prestato, poiché non proviene dal soggetto titolare del relativo diritto di credito"*. Pertanto, in difetto di legittimazione, i suddetti voti non possono ritenersi validamente prestati.

In secondo luogo, quanto alle dichiarazioni di voto relative all'Ente Impositore Camera di Commercio Bologna e Torino, si ritiene che, oltre ad un difetto di notifica, non sia stato rispettato il disposto dell'art. 11, comma 1, in quanto le asserite dichiarazioni di voto non farebbero riferimento alla proposta come modificata, bensì alla formulazione originaria delle stessa.

In ultimo, ma non meno importante, stante il combinato disposto degli artt. 9, comma 3 bis 1), lett. d) e dell'art. 12, comma 3 quater, si ritiene ampiamente dimostrata la convenienza complessiva dell'accordo di composizione rispetto all'alternativa liquidatoria, sia in termini di entità di realizzo sia in funzione delle tempistiche, soprattutto tenendo conto che il l'attuabilità della Proposta si fonda sull'apporto della cosiddetta "finanza esterna", ovvero sulle disponibilità finanziarie concesse da terzi, nel caso specifico dal coniuge dell'istante, la quale si impegna a versare nelle casse della procedura la somma di €78.934,45, a

condizione che l'Accordo venga omologato, somma che verrebbe meno in caso di ipotesi di liquidazione del patrimonio.

tenuto conto della relazione predisposta ex art. 12, I comma, l. 3/2012 dall'OCC e l'attestazione di definitiva fattibilità del piano depositata in data 12 aprile 2022;

rilevato che non è pervenuta alcuna contestazione dai creditori;

ritenuto quindi che il piano possa essere omologato, sussistendone tutti i presupposti di legge;

P.Q.M.

visti gli artt. 7 e ss. l. n. 3/2012,

Omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da GIAN-LUCA FONTANELLI, nato a Bologna in data 20 giugno 1969, C.F.

in conformità e con le modalità stabilite nella proposta approvata dai creditori;

Dispone che i pagamenti avvengano secondo le modalità e le tempistiche indicate nell'accordo, a cura dell'OCC;

Dispone che della proposta, dell'integrazione e del presente decreto sia data pubblicità sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti.

Bologna, 29 aprile 2022

Il Giudice
Dott. Maurizio Atzori

Depositato in cancelleria

il, 29/04/22

IL CANCELLIERE
DOTT. MASSIMO GIUNTA

